



Comune di Dormelletto

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 126 DEL 05/12/2025

**OGGETTO: CONTINI SRL - CIG: B96D6F8633 - FORNITURA E POSA
ELEMENTI IN LAMIERA PER LA MANUTENZIONE DELLA
TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO "DARIO ANDRINI" -
INTEGRAZIONE.**

L'anno duemilaventicinque, addì cinque, del mese di dicembre, presso l'UFFICIO TECNICO, il Responsabile del servizio nominato con provvedimento del Sindaco n.5 del 30 dicembre 2024, in attuazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PRESO ATTO CHE dalla relazione di collaudo statico della tribuna del Campo sportivo comunale "Dario Andrini" a firma dell'Ing. Alberto Gussoni, incaricato per da questo Ente con Determinazione Ufficio tecnico n. 38 del 05/06/2024 ad oggetto: INCARICO PER SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO "DARIO ANDRINI" -STUDIO INGEGNERIA EDILE ALBERTO GUSSONI - CIG B1ED2BC57C., pur concludendo che "che le strutture dell'edificio in oggetto, [...], allo stato attuale, con le attuali destinazioni d'uso e con gli attuali carichi applicati, sono STATICAMENTE IDONEE nei riguardi della sicurezza e della stabilità", è emerso che "Le parti in legno costituenti le sedute, le scale di smistamento e i gradini di accesso alla tribuna dovranno essere sostituiti con nuovi elementi certificati per lo scopo cui sono destinati. Tali elementi dovranno agganciarsi alle strutture in essere in modo simile a quelli esistenti così da non modificarne lo schema statico";

RAVVISATA, la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria della succitata tribuna, attraverso la fornitura e posa di:

- n. 64 moduli in lamiera zincata striata spessore 3mm, dimensioni indicative cm.190x74;
- n. 14 gradini in grigliato zincato antiscivolo, 120x30cm;
- n. 6 gradoni in lamiera striata da cm 120x30x20;

al fine di ottemperare alla prescrizione indicata nella relazione di collaudo statico;

RICHIAMATA la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 69 del 16/07/2025 oggetto: Contini srl - fornitura e posa elementi in lamiera per la manutenzione della tribuna del campo sportivo "Dario Andrini";

DATO ATTO CHE:

- con comunicazione ricevuta in data 26/11/2025 e rubricata al protocollo dell'Ente al n° 0015147 la ditta incaricata, come concordato con lo scrivente U.T. ha apportato alcune modifiche alle medesime tribune onde consentire una migliore fruizione da parte del pubblico e un più facile deflusso degli spettatori;
- quanto sopra si è concretizzato mediante l'eliminazione della scalinata centrale sostituita da due scalinate poste ai lati delle tribune provviste di corrimano;
- il costo dell'intervento ammonta ad € 800,00 oltre iva di legge per complessivi **€ 976,00**;
- occorre provvedere al contestuale impegno di spesa per quanto sopra, ritenendo tale intervento indispensabile ai fini di una maggiore sicurezza degli spettatori;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire è la manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- L'oggetto del contratto è l'acquisto e la posa di elementi certificati come sopra indicato;
- Importo del contratto: € 800,00 oltre iva di legge per complessivi **€ 976,00**;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO CHE, non risulta attiva e neppure risulta esistente una Convenzione stipulata da Consip s.p.a. relativa sul descritto *bene-servizio*;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VERIFICATO CHE, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, con particolare riferimento al punto 3.7;

RITENUTO, di provvedere in merito all'acquisto della fornitura succitata;

DATO ATTO CHE, la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO, il D.U.R.C. regolare, pervenuto a questo Ente in data 4/12/2025 protocollo 0015551, e che il medesimo è valido fino al 7/03/2026;

DATO ATTO CHE, la ditta incaricata ha regolarmente presentato i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari all'interno della procedura Me.Pa. e il conseguente documento è allegato alla presente;

VISTA, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP;

VISTO l'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

RITENUTO di impegnare la somma necessaria paria € 800,00 oltre iva di legge per complessivi **€ 976,00** come segue:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2025	481	01052	6130	1801	1	U.2.02.01.09.016	976,00

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. .

VISTO il Regolamento di contabilità comunale.

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 20 dicembre 2024 che ha approvato il bilancio di previsione triennio 2025-2027, nonché la delibera di Giunta comunale n. 1 adottata in data 8 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025-2027, affidando ai responsabili dei servizi gli stanziamenti necessari all'espletamento dei servizi ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa citate;

- 1.** Di approvare quanto in preambolo;
- 2.** Di integrare il precedente impegno di spesa assunto in favore della ditta CONTINI S.R.L. p.iva e c.f. 02752800033 con sede in Strada Statale 32 Ticinese 19, 28040 Varallo Pombia (NO), attraverso la trattativa diretta n. 5485772 (come in preambolo citato) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura e posa di n. 64 moduli in lamiera zincata striata spessore 3mm, dimensioni indicative cm.190x74, di n. 14 gradini in grigliato zincato antiscivolo, 120x30cm, di n. 6 gradoni in lamiera striata da cm 120x30x20, modificato come nelle premesse, con ulteriori € 800,00 oltre iva di legge per complessivi **€ 976,00**;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 800,00 oltre iva di legge per complessivi **€ 976,00** trova imputazione come segue:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2025	481	01052	6130	1801	1	U.2.02.01.09.016	976,00

4. Di dare atto, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2025 per **€ 976,00**;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
8. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;
9. Di dare atto, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2023
10. Di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti inerenti e conseguenti a norma di legge.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Dormelletto, 05/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : GEMELLI Massimo